FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comitato Regionale Lombardia

Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

Oggetto: Denuncia del 02.06.2018 a carico del sig. Valter Miglierina

Il sig. Osvaldo Demo, direttore della gara regionale individuale *"Memorial Berrini Tullio"* organizzata dalla bocciofila Basso Verbano, ha fatto pervenire, con verbale di gara anticipato a mezzo mail alla FIB Lombardia in data 2 giugno u.s. ed inoltrato, a mezzo raccomandata, in data 6 giugno u.s., una denuncia a carico del giocatore VALTER MIGLIERINA tessera categoria C n. 419261 bocciofila Cuviese – Comitato Provinciale di Varese.

SI OSSERVA

Il sig. Demo espone – riportando quanto denunciato dal sig. Luigi Paracchini, Presidente della Bocciofila Basso Verbano e Commissario di campo in servizio la sera del 30.05.2018 – che il sig. MIGLIERINA, per futili motivi, propinava – di fronte al pubblico ed agli altri atleti presenti – una serie di pesanti insulti, offese ed ingiurie dirette personalmente al medesimo sig. Paracchini (*"testa di cazzo"*, *"ignorante"*) oltre che alla Società organizzatrice della competizione alla quale stava prendendo parte (definita dall'atleta *"Società di merda"*).

Il sig. Miglierina ha successivamente abbandonato il campo e la gara, non disputando la partita.

Il motivo scatenante la condotta del Miglierina, per quanto si legge nella denuncia presentata dal sig. Paracchini, pare fosse il diniego della ricevuta del pagamento che, tuttavia, non era di sua spettanza in quanto la Società di appartenenza, la Bocciofila Cuviese, aveva già provveduto nei giorni precedenti.

Viene riferita, peraltro, la presenza di numerosi testimoni oculari all'occorso, identificati nei partecipanti alla batteria del girone eliminatorio.

Si rileva, infine, che a carico dell'atleta in questione risulta un precedente provvedimento disciplinare comminato da codesto Giudice Sportivo in data 01.03.2016 per le medesime condotte

appena descritte [violazione dell'art. 61, n. 3, commi a), d), f) e l)] e che si era tradotto nella squalifica dell'atleta per mesi 9 (nove).

Lo scrivente rileva, inoltre, la responsabilità oggettiva, della Società di appartenenza del giocatore di cui sopra per il comportamento scorretto, ingiurioso ed offensivo del proprio affiliato.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Giudice Territoriale, rileva a carico del Miglierina la violazione dell'art. 61, comma 3, lettera a), d), h), n) ed o) e, riconosciuta la recidiva dell'art. 58, comma 2 lettera a) e b)

P.Q.M

dispone a carico del sig. VALTER MIGLIERINA le seguenti sanzioni:

- violazione art. 61, comma 3, lettera a): squalifica mesi uno (1)
- violazione art. 61, comma 3, lettera d): squalifica mesi due (2)
- violazione art. 61, comma 3, lettera h): squalifica mesi due (2)
- violazione art. 61, comma 3, lettera n): squalifica mesi due (2)
- violazione art. 61, comma 3, lettera o): squalifica mesi due (2)

In considerazione, inoltre, della recidiva le sanzione di cui sopra è aumentata della metà e così si **dispone complessivamente, a carico del sig. Valter Miglierina, la sanzione della squalifica per mesi 13 e 15 giorni** decorrente dalla data di comunicazione, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, del presente provvedimento da parte della Segreteria.

***

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 61, comma 2 e dell'art. 61, comma 7, lett. a) e b)

DISPONE

a carico della Società Bocciofila Cuviese del Comitato Provinciale di Varese, società di appartenenza del sopra riferito giocatore, la sanzione della multa di €.700,00.=.

Milano, 18 giugno 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Elisabetta Bazzan)